



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14 GENNAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 12 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Giovanni Nicoletti.

RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014*, penalizzazione di UNO punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI' Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMOROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che nella seduta dell' 1 dicembre 2014 - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 12 gennaio 2015;
rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato per motivi di salute;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 3 FEBBRAIO 2015.

RECLAMO n.45 della Società U.S. SAN CALOGERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 dell'11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Scommettendo.it Fronti – San Calogero del 6.12.2014* con il punteggio di 0-3, ammenda € 600,00, inibizione del dirigente MONTELEONE Domenico fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica del calciatore MANULI Davide per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento dei propri tesserati rei di aver cagionato la sospensione della gara in epigrafe.

In particolare assume, a sostegno della propria tesi difensiva, che la narrazione dell'arbitro si mostra inesatta e contraddittoria.

Nel supplemento di rapporto lo stesso ha narrato che all'atto di decretare un rigore per la società ospitante veniva offeso e minacciato da un gruppo di calciatori del San Calogero tra cui riconosceva il calciatore Manuli Davide che provvedeva ad espellere.

Detta espulsione comportava una prima sospensione della gara per il comportamento del dirigente Monteleone Domenico, tra l'altro già allontanato dal campo, che rientrato sul terreno di gioco lo offendeva e minacciava. Una volta calciato e trasformato il rigore anche il numero 1 del San Calogero, Vallone Antonio, offendeva l'arbitro e, pertanto, veniva espulso.

A seguito di tale ulteriore espulsione, il Direttore di gara veniva accerchiato da molti calciatori del San Calogero che lo costringevano ad indietreggiare di circa 40 metri.

Contestualmente lo stesso dirigente Monteleone si poneva a capo di un gruppo di tifosi che avevano invaso il campo e tentavano di aggredire l'arbitro. Solo per l'intervento dell'allenatore della squadra del Fronti quest'ultimo riusciva a ripararsi negli spogliatoi ma i facinorosi raggiungevano gli spogliatoi e colpivano con calci e pugni la porta del suo stanzone.

Sostiene il San Calogero che i fatti sono stati riportati in maniera inesatta, per l'assenza in campo del Monteleone precedentemente allontanato, per lo scambio di persona tra Manuli ed il capitano Mazzeo che sarebbe stato l'artefice delle proteste e fondamentalmente perché nessuna invasione di campo poteva verificarsi per l'assenza di sostenitori del San Calogero, invasione che - laddove si fosse realmente verificata - sarebbe stata da attribuire ad omessa vigilanza dell'impianto da parte della società ospitante.

L'arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato integralmente - senza palesare alcuna perplessità sulla ricostruzione effettuata - quanto riportato sul supplemento al rapporto di gara.

Ritiene questa Corte, muovendo dalla considerazione che il rapporto di gara assume valore di prova privilegiata, che la citata ricostruzione appare scevra da inesattezze, contraddizioni o vizi logici e argomentativi.

Per cui appare incontrovertibile che l'arbitro ha usato il suo potere discrezionale di sospendere la gara in maniera conforme ai dettami normativi e alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi.

La decisione dell'arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per la situazione di grave tensione venutasi a creare, sfociata in epilogo nella quasi impossibilità materiale di uscire dal proprio spogliatoio.

Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che le conseguenti sanzioni irrogate alla società (perdita della gara e ammenda) non siano censurabili.

Anche i fatti attribuiti al calciatore Manuli Davide ed al dirigente Monteleone Domenico non possono essere posti in dubbio e le sanzioni, da essi rivenienti, appaiono commisurate correttamente alla gravità degli stessi.

Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell'11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 - Campese del 30.11.2014 con il punteggio di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe.

Il calciatore, signor Altomonte Antonio, presente in distinta con il n° 18, è subentrato in campo in sostituzione di un suo compagno ma lo avrebbe fatto non essendone legittimato in quanto riportato in distinta anche nelle funzioni di assistente di parte dell'arbitro.

ritiene che la questione meriti un approfondimento istruttorio a mezzo dell'audizione a chiarimenti del Direttore di gara disposta per la seduta del 3 febbraio 2015.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara per la seduta del 3 FEBBRAIO 2015.

RECLAMO n.47 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.16 SGS dell'11.12.2014 (omologazione risultato della gara Sporting Club Corigliano – Fabrizio Calcio a 5 2007 del 9.12.2014 – Allievi Provinciali C.5).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

il reclamo si fonda sull'asserzione della società Sporting Club Corigliano secondo cui la gara in epigrafe è terminata con la vittoria della propria squadra per 5 a 4, come addirittura in una nota allegata agli atti dalla stessa squadra avversaria. Impugna, pertanto, la delibera con cui il giudice sportivo ha omologato il risultato di 4 a 4 come da rapporto arbitrale.

L'arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato – senza alcun dubbio - che il risultato conseguito sul campo è di 4 a 4.

Il reclamo non merita, pertanto, accoglimento.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 14 GENNAIO 2015
